

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI ED OPERATIVI, DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, NONCHÉ NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE PUBBLICHE ED AGLI ENTI ED ISTITUTI DI RICERCA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388
LOTTO 3 - CIG 56512918DB

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 28 gennaio 2021 (nel seguito per brevità anche “**Consip S.p.A.**”);

E

TEAM SERVICE Società Consortile a r.l., sede legale in Roma, Via Girolamo Benzoni n. 45, capitale sociale Euro 6.000.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 07947601006, P. IVA 07947601006, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Girolamo Benzoni n. 45, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante Sig. Emilio Innocenzi, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo e la mandante **CBRE GWS TECHNICAL DIVISION S.r.l.**, con sede legale in Montesilvano (PE), Via Verrotti n. 216, capitale sociale Euro 179.231,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Chieti-Pescara al n. 11205571000, P. IVA 11205571000, domiciliata ai fini del presente atto in Montesilvano (PE), Via Verrotti n. 216, e la mandante **CNP ENERGIA S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Ignazio Silone n. 199, capitale sociale Euro 10.000.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 01103180582, P. IVA 00961961000, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Ignazio Silone n. 199, e la mandante **GRUPPO ECF IMPIANTI TECNOLOGICI E COSTRUZIONI S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Curtatone n. 4, capitale sociale Euro 832.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 04808921003, P. IVA 04808921003, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Curtatone n. 4, e la mandante **HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via dell’Umanesimo n. 78/80, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 05617631006, P. IVA 05617631006, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via dell’Umanesimo n. 78/80, e la mandante **I.F.M. ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via dei Laghi Sportivi n. 34, capitale sociale Euro 5.000.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al



n. 14783531008, P. IVA 14783531008, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via dei Laghi Sportivi n. 34, e la mandante **SOCIETÀ NAZIONALE APPALTI MANUTENZIONI LAZIO SUD S.N.A.M. S.r.l.**, con sede legale in Roma, Via di Porta Ardeatina n. 1, capitale sociale Euro 10.400,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 00981850597, P. IVA 02156271005, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via di Porta Ardeatina n. 1, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Velletri (RM) Dott. Carlo Pennazzi Catalani, Repertorio n. 75351 Raccolta n. 27586 del 21/04/2021; (nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Fornitore**”)

PREMESSO

- a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette Pubbliche Amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell’importo massimo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 13 marzo 2020 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58,

Classificazione Consip Public

Gara per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca, Ed. 4 - ID 1299

Convenzione Lotto 3



- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in 18 Lotti – di cui n. 14 Lotti ordinari e n. 4 Lotti accessori - ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 33 del 21/03/2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2014/S 058-097604 del 22/03/2014;
- h) che il Fornitore era stato escluso della procedura e pertanto, a seguito della delibera di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 19/06/2019, la Consip S.p.A. aveva provveduto ad aggiudicare il Lotto 3 al RTI Dussmann Service S.r.l. - Siram S.p.A. ed a stipulare la relativa Convenzione in data 2/12/2019 e, successivamente, ad attivarla in data 4/12/2019;
- i) che, in ragione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1874/2020 del 16/03/2020, che ha dichiarato l'illegittimità dell'esclusione la Consip S.p.A. ha adottato il provvedimento di sospensione del negozio elettronico del Lotto 3 della Convenzione;
- j) che, in ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di Stato e alla sentenza n. 9330/2020 del TAR del Lazio, il 4/09/2020, la Consip S.p.A. ha riammesso in gara il Fornitore originariamente collocato in posizione utile per l'aggiudicazione e rinnovato il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta e, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo al RTI Team Service Soc. Consortile a r.l. – CBRE GWS S.p.A. – CNP Energia S.p.A. – Gruppo ECF S.p.A. – Hitrac Engineering Group S.p.A. – I.F.M. Italiana Facility Management S.p.A. – Società Nazionale Appalti Manutenzioni Lazio Sud S.r.l., ha disposto l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione del Lotto 3 della gara in oggetto nei confronti del RTI Dussmann Service S.r.l. – Siram S.p.A. e dichiarato inefficace, per l'effetto, la relativa Convenzione stipulata in data 2/12/2019;
- k) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto ordinario n. 3 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente



atto e nelle Condizioni Generali;

- l) che le Amministrazioni che hanno sottoscritto contratti attuativi, così come riportato nell'Allegato "J" ("Contratti attuativi attivi"), con il precedente fornitore RTI Dussmann Service S.r.l. - Siram S.p.A. dovranno garantire il subentro al Fornitore per la durata contrattuale residua, rispetto a quella decorsa dall'originaria data di avvio dei servizi, e per l'importo contrattuale residuo. Il subentro avverrà secondo le regole procedurali di cui al successivo art. 4, comma 10;
- m) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta; il Fornitore dichiara altresì che, al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, non è a conoscenza delle specifiche prestazioni richieste dalle Amministrazioni contraenti con gli ordinativi di cui all'Allegato "J" ma si impegna, con la stipula, a portare a compimento l'esecuzione residua in caso di ordine confermativo da parte delle suddette;
- n) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse le cauzioni prestate in favore di Consip, rilasciate dalla City Insurance S.A. Compagnia Assicurazioni e Riassicurazioni aventi:
- n. IM000039363 per un importo pari ad Euro 240.000,00= (duecentoquarantamila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione;
 - n. IM000039364 per un importo pari ad Euro 10.400,00= (diecimilaquattrocento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive,
- nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Generali Italia S.p.A. e avente n. 390801765, stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- o) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- p) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- q) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Classificazione Consip Public

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca, Ed. 4 - ID 1299

Convenzione Lotto 3



VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e le relative Appendici), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Corrispettivi e Tariffe); l'Allegato "E" (Condizioni Generali), l'Allegato "F" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I) l'Allegato "G" (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore), l'Allegato "H" (Errata Corrige e chiarimenti ricevuti in fase di gara), l'Allegato "I" (Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze ex art. 26 comma 3-ter d.lgs. 81/2008 e s.m.i.), l'Allegato "J" (Contratti attuativi attivi) e l'Allegato "K" (Fac simile ordine confermativo).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Attivazione del servizio:** data di inizio di erogazione dei servizi richiesti, indicata dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo Principale di Fornitura;
 - b) **Atto aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura:** il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti integrano/modificano l'Ordinativo Principale di Fornitura, integrando/modificando le diverse condizioni previste nel Piano Dettagliato delle Attività e/o nel Verbale di Consegna;
 - c) **Canone:** Corrispettivo economico con cui sono pagati tutti i servizi che prevedono l'esecuzione di attività ordinarie;
 - d) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A", comprensivo delle relative Appendici;
 - e) **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "E";
 - f) **Contratto/i attuativo/i o Contratto/i di Fornitura:** l'accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l'Ordinativo Principale di Fornitura - compresi i relativi eventuali Atti Aggiuntivi e/o Ordini di Intervento -, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione;
 - g) **Corrispettivi e tariffe:** il documento di cui all'Allegato "D";
 - h) **Facility Management:** modalità di erogazione dei servizi concepita per rispondere alle esigenze di quelle Amministrazioni che possiedono immobili di grandi dimensioni per i quali è consigliabile una modalità di "gestione evoluta";
 - i) **Facility Management Light:** modalità di erogazione dei servizi concepita per rispondere alle esigenze di quelle Amministrazioni che possiedono immobili di piccola dimensione per i quali è consigliabile una modalità di "gestione semplificata";
 - j) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese o il consorzio di imprese risultati aggiudicatari di uno o più lotti e che conseguentemente sottoscrive la



Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e prescritto;

- k) **Franchigia a carico del fornitore:** limite economico al di sotto del quale le attività straordinarie di ripristino e manutenzione a guasto, relative ai servizi di manutenzione degli impianti, non devono essere compensate extra-canone in quanto poste a carico del Fornitore e, quindi, comprese nel canone;
- l) **Gestore del Servizio:** persona nominata dal Fornitore, interfaccia unica verso l'Amministrazione Contraente, per la gestione di tutti gli aspetti inerenti l'esecuzione delle attività previste nell'Ordinativo Principale di Fornitura, nel relativo – eventuale – Atto Aggiuntivo, nonché negli eventuali Ordini di Attività;
- m) **Importo Massimo della Convenzione:** l'importo massimo oggetto della presente Convenzione la cui modalità di calcolo è indicata all'art. 4 bis;
- n) **Lotto:** Territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni:
Regione Lombardia e Regione Emilia Romagna relativamente alle sole province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena;
- o) **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
- p) **Ordinativo Principale di fornitura (OPF):** documento con il quale le Amministrazioni Contraenti utilizzano la Convenzione alle condizioni tecniche ed economiche previste dalla Convenzione stessa, inclusi i relativi Allegati, tra i quali anche l'offerta del fornitore;
- q) **Ordine/i di attività o Ordini di Intervento:** documento con il quale l'Amministrazione Contraente autorizza una specifica attività straordinaria che preveda il pagamento di corrispettivo extra canone;
- r) **Ordine confermativo:** ordinativo di fornitura, conforme al fac-simile di cui all'allegato K, con il quale le Amministrazioni Contraenti di cui all'Allegato "J" manifestano la volontà di far subentrare il Fornitore nei contratti attuativi stipulati con il RTI Dussmann Service S.r.l. – Siram S.p.A.;
- s) **Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "B";
- t) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive;
- u) **Piano di supporto alla P.A. per l'ottimizzazione ed il Controllo della domanda:** è un elaborato documentale, che precede la configurazione del servizio che verrà successivamente formalizzata nel Piano dettagliato delle Attività, che ha lo scopo di supportare le Amministrazioni richiedenti nella corretta identificazione del proprio effettivo fabbisogno in termini di servizi da ordinare, modalità di erogazione, e personalizzazione.
- v) **Piano dettagliato delle Attività:** elaborato documentale che formalizza la "Configurazione di servizio" proposta dal Fornitore in funzione delle esigenze rilevate e delle specifiche richieste dell'Amministrazione;
- w) **Programma operativo delle Attività:** elaborato bimestrale, su base giornaliera, relativo al mese in corso ed a quello successivo, che comprende la schedulazione, con rappresentazione grafica, di tutte le attività programmabili;
- x) **Responsabile dei servizi:** persona fisica, nominata dal Fornitore, quale referente dei Servizi in Convenzione nei confronti della Consip S.p.A. e di tutte le Amministrazioni Contraenti, con ruolo di supervisione e coordinamento dei Gestori del Servizio;



- y) **Richiesta preliminare di Fornitura (RPF):** documento con cui l'Amministrazione formalizza il proprio interesse alla fruizione dei servizi previsti in Convenzione;
 - z) **Supervisore:** persona nominata dall'Amministrazione Contraente come responsabile dei rapporti con il Fornitore per ciascun Ordinativo Principale di Fornitura (Unità di Gestione) e, pertanto, interfaccia unica e rappresentante dell'Amministrazione nei confronti del Fornitore;
 - aa) **Unità di gestione:** Immobile o insieme di immobili oggetto dell'Ordinativo Principale di Fornitura e/o di eventuali Atti Aggiuntivi;
 - bb) **Unità/Punto Ordinante:** persona/e fisica/che delle Amministrazioni Contraenti abilitata/e ad effettuare, previa abilitazione a Sistema, le Richieste Preliminari di Fornitura, gli Ordinativi Principali di Fornitura e gli Atti Aggiuntivi;
 - cc) **Verbale di Consegna:** documento con il quale il Fornitore prende formalmente in carico i beni/gli immobili per l'esecuzione dei servizi richiesti.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
- a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli Allegati alla Convenzione stessa e dagli atti, dai documenti e dalle normative richiamati nella Convenzione e nei relativi Allegati.
- I Contratti attuativi sono regolati, a loro volta, dalla presente Convenzione, dai relativi Allegati, dagli atti dai documenti e dalla normativa richiamati nella Convenzione e relativi Allegati, nonché da quanto stabilito negli Ordinativi Principali di Fornitura, negli Atti Aggiuntivi, nel Piano Dettagliato delle Attività, nel Verbale di Consegna e negli Ordini di Intervento, nonché dall'Ordine Confermativo limitatamente alle amministrazioni indicate nell'Allegato J.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.



ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti dei servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare i seguenti servizi e le attività indicati dettagliatamente nel Capitolato Tecnico e ricompresi nelle seguenti macrocategorie:
 - Servizi di Governo
 - Servizi Operativi:
 - Servizi di Manutenzione
 - Servizi di Pulizia ed Igiene Ambientale
 - Altri Servizi Operativi (Servizio di Reception, Servizio di Facchinaggio Interno e Servizio di Facchinaggio Esterno/Traslochi),tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo di cui all'art. 4 bis.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi Principali di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna:
 - ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F;
 - ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare i servizi oggetto della presente Convenzione.
4. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato F.
5. Ad integrazione di quanto previsto nell'art. 3 delle Condizioni Generali sulle modalità di conclusione e di utilizzazione della Convenzione, si precisa quanto segue:
 - (a) al fine di addivenire alla conclusione dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura, preliminarmente alla utilizzazione della presente Convenzione, l'Amministrazione dovrà inviare al Fornitore la Richiesta Preliminare di Fornitura, debitamente compilata secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Tecnico e in conformità al modello di cui



all'Appendice 3 del predetto Capitolato Tecnico; il Fornitore, entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della Richiesta stessa, dovrà notificare in forma scritta all'Amministrazione (nella persona indicata dalla stessa) la validità o meno della Richiesta Preliminare di Fornitura e concorderà con l'Amministrazione Pubblica un sopralluogo dell'immobile e/o porzioni/gruppi di immobili da servire da effettuarsi entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla data di emissione della Richiesta Preliminare di Fornitura.

Entro e non oltre il termine di 5 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di esecuzione del sopralluogo (delle attività di sopralluogo verrà redatto apposito verbale a firma congiunta nel quale dovrà essere riportata, tra l'altro, la data di effettuazione del sopralluogo medesimo), a seguito di una valutazione sommaria del valore complessivo dell'eventuale OPF, il Fornitore, sulla base della effettiva disponibilità residua dell'importo massimo della presente Convenzione, deve verificare e comunicare alla P.A. la possibilità/impossibilità di accettare l'OPF stesso. Tale "comunicazione di capienza del massimale", sarà vincolante per il Fornitore che pertanto, in caso di massimale capiente, dovrà accantonare la quota parte di massimale necessaria a soddisfare l'OPF fino all'eventuale emissione di quest'ultimo o alla decadenza della RPF;

- (b) entro i termini previsti nel paragrafo 5.5.2.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà presentare all'Amministrazione Pubblica il "Piano di supporto alla P.A. per l'ottimizzazione ed il Controllo della domanda" (di seguito definito PSO). L'Amministrazione entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione del PSO – a tal fine trasmesso almeno a mezzo posta elettronica certificata -, potrà: (i) approvare il PSO senza richiedere modifiche, ovvero (ii) far pervenire al Fornitore, almeno a mezzo posta elettronica certificata - le proprie osservazioni tramite il Supervisore. In tale secondo caso, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento delle predette osservazioni, il Fornitore dovrà rielaborare e consegnare il PSO modificato sulla base delle menzionate osservazioni; qualora l'Amministrazione non comunichi l'accettazione della nuova versione del PSO oppure ulteriori proprie osservazioni entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna da parte del Fornitore, il PSO e la relativa Richiesta Preliminare di Fornitura perdono la propria validità e tale circostanza viene interpretata come formale rinuncia da parte dell'Amministrazione all'acquisizione dei servizi di cui alla Richiesta Preliminare di Fornitura.
- (c) entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del PSO, il Fornitore dovrà redigere il "Piano dettagliato delle Attività" di cui al paragrafo 5.5.3 del Capitolato Tecnico e presentarlo all'Amministrazione. Ove l'Amministrazione Contraente, entro il termine di 10 (dieci) giorni, non dia alcuna risposta scritta al Fornitore in merito all'approvazione del Piano Dettagliato delle Attività, quest'ultimo e la relativa Richiesta Preliminare di Fornitura perderanno validità ed efficacia;
- (d) qualora a seguito della suindicata attività preliminare non si addivenga per qualunque motivo, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione scritta di accettazione da parte della medesima Amministrazione del Piano Dettagliato delle Attività, all'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, il Piano Dettagliato



delle Attività e la relativa Richiesta Preliminare di Fornitura perdono la propria validità ed efficacia. In qualsiasi ipotesi di mancata emissione da parte dell'Amministrazione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, il Fornitore non ha diritto ad alcun compenso e/o rimborso per l'attività prestata.

Si precisa che, in ogni caso, l'Amministrazione non può procedere all'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura se il Fornitore non ha precedentemente prodotto la cauzione definitiva, di spettanza dell'Amministrazione Contraente, di cui al successivo articolo 13;

- (e) a fronte dell'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, il Fornitore dovrà iniziare ad erogare i servizi oggetto del medesimo Ordinativo Principale di Fornitura entro e non oltre 45 giorni naturali e consecutivi dall'emissione dell'OPF stesso, ovvero nel maggior termine concordato con l'Amministrazione Contraente, e comunque contestualmente alla sottoscrizione del Verbale di Consegna di cui al paragrafo 5.5.6 del Capitolato Tecnico. Si precisa che il maggior termine concordato con l'Amministrazione Contraente non potrà essere comunque superiore a 60 giorni naturali e consecutivi dall'emissione dell'OPF.
 - (f) nel corso del rapporto contrattuale instaurato con l'Ordinativo Principale di Fornitura, nel periodo di validità della Convenzione e comunque fino alla concorrenza dell'importo massimo stabilito nel medesimo OPF, l'Amministrazione Contraente, alle stesse condizioni contrattuali, ha facoltà di ampliare l'estensione e/o il numero degli immobili, nonché il numero delle attività richieste, utilizzando l'Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
- 6. Le prestazioni da fornire saranno, pertanto, determinate in concreto negli Ordinativi Principali di Fornitura e nei relativi Atti Aggiuntivi emessi dalle Amministrazioni Contraenti, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico.
 - 7. Le Amministrazioni, ad eccezione delle casistiche previste al paragrafo 5.2.2 del Capitolato Tecnico, avranno la possibilità di richiedere al Fornitore una configurazione del servizio personalizzata in funzione delle proprie particolari esigenze. In particolare, le Amministrazioni dovranno ordinare i servizi scegliendo le modalità di erogazione tra il "Facility Management" e il "Facility Management Light" descritte al paragrafo 5.1.1 e 5.1.2 del Capitolato Tecnico. Le configurazioni di servizio personalizzate dovranno essere comunque conformi a quanto indicato nel Capitolato Tecnico e dovranno attenersi a quanto prescritto al paragrafo 5.2.1 "Set Minimo di Servizi".
 - 8. La definizione dei servizi costituenti il Set Minimo dovrà avvenire contestualmente all'utilizzo della Convenzione attraverso l'Ordinativo Principale di Fornitura, a prescindere dall'inizio di erogazione dei servizi stessi che potrà avvenire anche in momenti differenti in funzione della scadenza dei relativi contratti eventualmente in essere con altri fornitori.
 - 9. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto di incrementare il predetto importo massimo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. n. 2440/1923. Ove richiesto, l'incremento di cui al presente comma 9 potrà essere utilizzato solo nel rispetto delle modalità e condizioni all'uopo previste al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico con riferimento ai Lotti



ordinari.

10. Le Amministrazioni contraenti di cui all'allegato "J", che hanno già in esecuzione l'ordinativo di fornitura emesso sulla base delle regole procedurali di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6, per garantire il subentro nei relativi contratti attuativi dovranno manifestare la volontà tramite "Ordine Confermativo" e procedere con la sottoscrizione di apposito verbale di subentro, seguendo esclusivamente la procedura riportata sul sito www.acquistinretepa.it, nell'area riservata alla presente Convenzione. Resta fermo quanto previsto al precedente comma 5), lettere e) e f).
11. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 9, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli artt. 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

ARTICOLO 4 bis

IMPORTO MASSIMO

1. L'Importo Massimo della convenzione, non potrà risultare in nessun caso superiore ad Euro 208.000.000,00 (duecentoottomilioni/00), scaturente dalla somma dei seguenti importi:
 - a) Euro 202.767.218,56 (duecentoduemilionisettecentosessantasettemiladuecentodiciotto/56), quale differenza tra l'importo massimo messo a gara (Euro 208.000.000,00), e la somma del valore dei Contratti attuativi di cui all'allegato "J";
 - b) gli importi di cui ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo;
 - c) gli importi residui dei contratti attuativi nei quali il Fornitore subentrerà al RTI Dussmann Service S.r.l. – Siram S.p.A. valorizzati in base ai *corrispettivi e tariffe* offerte dal Fornitore.
2. Nel periodo di vigenza della Convenzione con il RTI Dussmann Service S.r.l. – Siram S.p.A., periodo ricompreso tra il 4/12/2019 e il 20/03/2020, sono stati accettati gli Ordinativi di Fornitura di cui all'Allegato "J" per un importo complessivo pari a Euro 5.232.781,44 (cinquemilioniduecentotrentaduemilasettecentottantuno/44). Il valore dei suddetti sarà, successivamente alla stipula della presente Convenzione, rideterminato in ragione dei Corrispettivi e Tariffe offerti dal Fornitore di cui all'allegato "D", per la durata contrattuale residua dei contratti attuativi. La differenza, così ottenuta, costituisce quota parte dell'importo massimo di cui al precedente comma 1, lett. b).
3. Fermo restando quanto previsto nella lett. m) delle Premesse e quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di obblighi e facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione, ove le Amministrazioni di cui all'Allegato "J", per motivate ragioni non riconoscessero il diritto a subentrare del Fornitore e deliberassero di proseguire il rapporto con il RTI Dussmann Service S.r.l. – Siram S.p.A., i relativi contratti si considereranno sottoscritti al di fuori della presente Convenzione e l'importo contrattuale residuo, senza rideterminazione del valore alle condizioni economiche del Fornitore, costituirà quota parte dell'importo massimo di cui al precedente comma 1, lett. b).

In tal caso le Amministrazioni dovranno provvedere alle necessarie comunicazioni e adempimenti anche nei confronti dell'ANAC (ivi inclusa la richiesta di un nuovo CIG).

Il Fornitore dovrà altresì comunicare alla Consip S.p.A. le Amministrazioni che non consentiranno il proprio subentro, ai fini di un corretto monitoraggio del livello di erosione dell'Importo Massimo di cui sopra.



4. Le Amministrazioni Contraenti di cui all'Allegato "J" hanno l'obbligo di manifestare tempestivamente la volontà, o meno, di impegnarsi a far subentrare il Fornitore nel contratto attuativo in essere. A tal fine la Consip assegnerà un termine perentorio, eventualmente reso noto anche tramite news sul portale www.acquistinretepa.it, entro il quale impegnarsi. Spirato detto termine, il mancato riscontro verrà inteso quale volontà di non far subentrare il Fornitore e di conseguenza si applicherà il precedente comma 3.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 623 (seicentoventitre) giorni a decorrere dal 21/07/2021.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo di cui all'art. 4 bis, anche eventualmente incrementato ai sensi del precedente art. 4, comma 9.

Il tutto come meglio descritto e disciplinato ai paragrafi 4.1 e 4.2 del Capitolato Tecnico.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi Principali di Fornitura, hanno una durata differenziata a seconda che la modalità di erogazione prescelta dalle Amministrazioni Contraenti sia il servizio di "Facility Management" oppure il "Facility Management *Light*" e, segnatamente: una durata di 6 (sei) anni per i contratti stipulati nella modalità "Facility Management" ed una durata di 4 (quattro) anni per i contratti stipulati nella modalità "Facility Management *Light*". Gli eventuali Atti Aggiuntivi e/o Ordini di Intervento emessi dalle Amministrazioni Contraenti nell'ambito di tale lasso temporale non modificano la durata del contratto di fornitura che resta di 4 (quattro) o 6 (sei) anni decorrenti dalla data di inizio di erogazione dei servizi indicata nell'Ordinativo principale di Fornitura.

La durata degli Atti Aggiuntivi e/o degli Ordini di attività eventualmente emessi non può, in ogni caso, essere superiore al termine di scadenza previsto per l'Ordinativo Principale di Fornitura al quale gli stessi si riferiscono.

Pertanto, gli Atti Aggiuntivi e/o gli Ordini di attività eventualmente emessi e, conseguentemente, i servizi e le attività oggetto degli stessi avranno scadenza coincidente con l'Ordinativo Principale di Fornitura a cui si riferiscono e con i servizi e le attività oggetto di quest'ultimo: detta scadenza rimane fissata, a seconda della modalità di erogazione scelta ("Facility Management" o "Facility Management *Light*") in 6 anni ovvero in 4 anni decorrenti dalla data di inizio di erogazione dei servizi indicata nel medesimo Ordinativo Principale di Fornitura.

Per i contratti attuativi di cui all'Allegato "J", rispetto ai quali il Fornitore subentra al RTI Dussmann Service S.r.l. – Siram S.p.A., la durata contrattuale continua a decorrere dalla Data di avvio dei servizi, attestata dal relativo verbale sottoscritto dalle Amministrazioni Contraenti con il RTI Dussmann Service S.r.l.

3. Ad integrazione di quanto previsto nell'art. 16, comma 5 delle Condizioni Generali, si conviene che l'Amministrazione Contraente, ferma restando l'applicazione dell'art. 1671 c.c., ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura, mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni solari, nel caso in cui nel corso del rapporto contrattuale la

Classificazione Consip Public

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca, Ed. 4 - ID 1299

Convenzione Lotto 3



singola Amministrazione Contraente muti la destinazione d'uso dell'immobile/gruppo di immobili oggetto dell'Ordinativo Principale di Fornitura e degli eventuali Atti Aggiuntivi, ovvero per qualsivoglia motivo non abbia più la disponibilità o l'uso degli stessi (come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso di cessione o, comunque, dismissione dell'immobile/gruppo di immobili).

4. Resta, peraltro, inteso che qualora, nei casi di cui al precedente comma 3, la singola Amministrazione Contraente assuma l'uso di altro immobile/gruppo di immobili, da adibire alla stessa destinazione, anch'esso ubicato nell'area geografica indicata all'art. 2, comma 1, lett. p), la medesima Amministrazione Contraente ha la facoltà in luogo del recesso di trasferire i servizi oggetto degli Ordinativi Principali di Fornitura e dei relativi, eventuali, Atti Aggiuntivi, dalla stessa già emessi su detto altro nuovo immobile/gruppo di immobili, nei limiti di importo e di durata che residuano.
5. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 16, commi 1, 2, 3 e 4 delle Condizioni Generali, si conviene che le singole Amministrazioni contraenti, in coincidenza con la scadenza del primo triennio di durata del proprio Contratto di Fornitura, potranno recedere in tutto o in parte da quest'ultimo nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale a legislazione vigente non siano sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Contratto di Fornitura. Tale ipotesi di recesso integra e sostanzia a tutti gli effetti una giusta causa di recesso per l'Amministrazione contraente.
6. Resta espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo Principale di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi in oggetto, anche nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati ad operatori diversi dal medesimo Fornitore.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore- oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione, nelle Condizioni Generali e/o nel Capitolato Tecnico anche con riferimento al rispetto di tutta la normativa vigente ed applicabile all'esecuzione delle attività e dei servizi oggetto di gara, ivi inclusa la normativa in materia ambientale - si impegna altresì a prestare i servizi oggetto di gara nei luoghi indicati dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo Principale di Fornitura, nei suoi Atti Aggiuntivi e negli Ordini di attività, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica, ove migliorativa; l'esatta ubicazione degli immobili sarà indicata negli Ordinativi Principali di Fornitura e/o negli Atti Aggiuntivi dalle Amministrazioni Contraenti che provvederanno a comunicarne in tempo utile al Fornitore anche l'eventuale variazione. Resta inteso che i servizi dovranno essere prestati, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
2. Il Fornitore si impegna, tra l'altro, a rispettare tutti gli ulteriori obblighi dettagliati nei paragrafi 12.3, 12.4 e 12.5 del Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto di Convenzione nel rispetto dei livelli di

Classificazione Consip Public

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca, Ed. 4 - ID 1299

Convenzione Lotto 3



servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico e, ove migliorativi, nell'Offerta Tecnica.

ARTICOLO 7

ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

1. I servizi e le attività oggetto di ciascun Ordinativo Principale di Fornitura e/o Atto Aggiuntivo e/o Ordine di Attività dovranno essere prestati dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo Principale di Fornitura e/o nell'Atto Aggiuntivo al medesimo e/o negli Ordini di Attività.
2. Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli 4 e 5, il Fornitore dovrà a propria cura, spese e rischio, attivare e, quindi, iniziare ad erogare i/il servizio/o di cui all'Ordinativo Principale di Fornitura entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla formalizzazione dell'Ordinativo stesso, ovvero nel maggior termine concordato con l'Amministrazione Contraente e, comunque, contestualmente alla formalizzazione del Verbale di Consegna di cui al paragrafo 5.5.6 del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali stabilite nel medesimo Capitolato Tecnico. Si precisa che il maggior termine concordato con l'Amministrazione Contraente non potrà essere comunque superiore a 60 giorni naturali e consecutivi dall'emissione dell'Ordinativo stesso.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore l'elaborazione di *reports* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinativi Principali di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: codice, importo, indirizzo dell'immobile, data di stipula, etc.;
 - altre informazioni relative all'andamento della Convenzione.
3. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio e l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel



paragrafo 10 del Capitolato.

4. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip la Relazione di cui al paragrafo 10.2 del Capitolato Tecnico, nonché le altre informazioni previste al paragrafo 10.3 del medesimo Capitolato tecnico.
5. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, Atto Aggiuntivo e/o ordine di Attività nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., su supporto informatico affidabile (CD-ROM), tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio dei servizi/forniture prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell'ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l'andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.
7. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo contratto eseguito nell'ambito della presente Convenzione, la data di cessazione dello stesso, nonché a comunicare la data dell'ultima fattura emessa in relazione all'ultimo contratto eseguito di cui sopra.

ARTICOLO 9

LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli Contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, per tutti i servizi oggetto di Convenzione, pena l'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore s'impegna, infine, a redigere e trasmettere a ciascuna Amministrazione Contraente, con le modalità e i termini indicati al paragrafo 9.3 del Capitolato Tecnico, un *report* relativo al Livello di Servizio delle prestazioni erogate, in riferimento al relativo Contratto attuativo.

ARTICOLO 10

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Classificazione Consip Public

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca, Ed. 4 - ID 1299

Convenzione Lotto 3



1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Contratto attuativo sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato *sub* lettera "D" (Corrispettivi e Tariffe) alla presente Convenzione.
2. I suddetti servizi ed attività verranno remunerati in parte con corrispettivo a canone e in parte con corrispettivo extra-canone, secondo quanto meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata a decorrere dalla Data di attivazione del servizio di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a), nel rispetto della procedura di cui al Capitolo 11 del Capitolato Tecnico e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle medesime Amministrazioni Contraenti e previo accertamento delle prestazioni effettuate. Per le Amministrazioni Contraenti di cui all'Allegato "J", tali corrispettivi sono dovuti al Fornitore solo a partire dalla data di effettivo subentro, data di sottoscrizione del verbale di subentro di cui alla lett. m) in Premessa, in contraddittorio tra il Fornitore e l'Amministrazione. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'art. 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). I corrispettivi saranno accreditati sul conto corrente IBAN n. IT64 A030 6905 0001 0000 0018 514 della Intesa SanPaolo S.p.A. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni ordinanti all'atto dell'accettazione dell'Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all'art. 3 delle Condizioni Generali. Il Fornitore si impegna, nel caso in cui all'atto dell'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura vengano ordinati dall'Amministrazione Contraente almeno 10 (dieci) Servizi Operativi (cfr. Capitolo 7 del Capitolato Tecnico), fatta eccezione per i servizi di cui ai paragrafi 7.1.11, 7.1.12 e 7.2.5 del Capitolato Tecnico), ad applicare sui prezzi dei Servizi Operativi ordinati un ulteriore sconto, rispetto a quello offerto in fase di gara, pari al 3%, con le modalità e tempistiche e specifiche tecniche prescritte nel Capitolato Tecnico medesimo.
5. In caso di ritardo da parte dell'Amministrazione Contraente nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
6. A parziale deroga della previsione di cui all'art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto dell'Ordinativo di fornitura per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla



previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.

7. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro 15 giorni dal ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
8. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
9. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.
10. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3, comma 25, D.Lgs. n. 163/2006, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui



all'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.

11. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi) con le modalità indicate al capitolo 8 del Capitolato Tecnico.
12. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,01% (zero/01). Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all'ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.
13. Alle Amministrazioni Contraenti che verseranno gli importi indicati nelle fatture mediante bonifico permanente (SEPA) sul conto corrente indicato al precedente comma 3, il Fornitore applicherà uno sconto pari a 0,01% (zero/01).
14. Le Amministrazioni Contraenti si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
15. Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 10 che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a 0,01% (zero/01), fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all'art. 117 D.Lgs. n. 163/2006. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.

ARTICOLO 11

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il **“Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze”** allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 12

PENALI

1. Le penali relative ai Livelli di Servizio, di cui al precedente articolo 9, sono previste e disciplinate al paragrafo 9.4.1 del Capitolato Tecnico;
2. Le altre penali sono disciplinate al paragrafo 9.4.2 del Capitolato Tecnico e nell'Appendice 12 al Capitolato Tecnico “Schema delle Penali”;

Classificazione Consip Public

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca, Ed. 4 - ID 1299

Convenzione Lotto 3



3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi Principali di Fornitura, agli Atti Aggiuntivi e/o agli Ordini di attività. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione e agli atti e documenti dianzi menzionati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Fatta salva l'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi 1 e 2, qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 9.5 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
5. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall'Amministrazione contraente.
6. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente art. 17 commi 2, 3, e 6 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all'allegato "G", il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 13

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore nei confronti di Consip con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in

Classificazione Consip Public

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca, Ed. 4 - ID 1299

Convenzione Lotto 3



data 21/04/2021 dalla City Insurance S.A. Compagnia Assicurazioni e Riassicurazioni ed avente n. IM000039363 di importo pari ad Euro 240.000,00= (duecentoquarantamila/00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.

2. A garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dal Fornitore nei confronti delle Amministrazioni Contraenti con i singoli Contratti di Fornitura, il Fornitore medesimo si obbliga fin da ora a prestare, a seguito della approvazione definitiva da parte della singola Amministrazione del Piano Dettagliato delle Attività e, comunque, prima – e, quindi, ai fini – dell’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura, una cauzione definitiva di importo pari al 5% del valore del medesimo Ordinativo Principale di Fornitura. Sulla base di quanto prescritto dall’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006, l’importo della cauzione definitiva, è aumentato dei seguenti punti percentuali: 55,32% anch’essi applicati al valore dell’Ordinativo Principale di Fornitura. Una cauzione definitiva dovrà essere prestata dal Fornitore a fronte dell’emissione di ciascun Atto Aggiuntivo; in tal caso, il relativo importo verrà calcolato con le medesime modalità sopra indicate applicate al valore dell’Atto Aggiuntivo. Si precisa che la cauzione afferente al singolo Atto Aggiuntivo potrà essere prestata anche tramite mera corrispondente integrazione della cauzione definitiva afferente il relativo Contratto di Fornitura.
3. La garanzia di cui al precedente comma 2 è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006.
4. Oltre a quanto previsto ai precedenti commi, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato in favore di Consip cauzione rilasciata in data 21/04/2021 dalla City Insurance S.A. Compagnia Assicurazioni e Riassicurazioni ed avente n. IM000039364 pari ad un importo di Euro 10.400,00= (diecimilaquattrocento/00).
5. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma 4 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, Consip S.p.A e/o ciascuna Amministrazione Contraente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il singolo Contratto attuativo nei seguenti casi:
 - a) in caso di mancato intervento del Fornitore a sanare le difformità/discordanze nel Sistema Informativo di monitoraggio rispetto a quanto definito nel Capitolato Tecnico nell’arco temporale concordato con il Supervisore, secondo quanto previsto nel paragrafo 9.3 del Capitolato Tecnico;
 - b) in caso di dolo o colpa grave del Fornitore nel calcolo del Livello di Servizio (e delle sue componenti) secondo quanto previsto nei paragrafi 9.1, 9.2 e 9.3 del Capitolato Tecnico;

Classificazione Consip Public

Gara per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca, Ed. 4 - ID 1299

Convenzione Lotto 3



- c) in caso di applicazione consecutiva per 6 (sei) mesi di penali con riferimento al Livello di Servizio come previsto nel paragrafo 9.4.1 del Capitolato Tecnico;
 - d) nel caso di eventuali variazioni in aumento delle quantità delle misure – a seguito dell'Anagrafica Tecnica - che comportino variazioni del corrispettivo indicato nell'Ordinativo Principale di Fornitura e/o nei relativi Atti Aggiuntivi in misura superiore all'1%, così come previsto nel paragrafo 5.6. del Capitolato Tecnico.
 - e) negli altri casi espressamente stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip s.p.a. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 15

SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
- Servizi di governo
 - Servizi di manutenzione
 - Servizi di pulizia e igiene ambientale
 - Altri Servizi operativi (Servizio di reception, facchinaggio interno, facchinaggio esterno/traslochi)
 - Attività di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento/recupero dei rifiuti.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

ARTICOLO 16

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti della Consip S.p.A. e di tutte le Amministrazioni Contraenti e, quindi, deve avere la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Il Gestore del Servizio è l'interfaccia unica del Fornitore verso l'Amministrazione Contraente ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nell'Ordinativo Principale di Fornitura e nel relativo, eventuale, Atto Aggiuntivo. È una figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti del singolo Contratto attuativo.
2. Per parte sua ciascuna Amministrazione Contraente indicherà nell'Ordinativo Principale di Fornitura un Supervisore, quale proprio responsabile e referente nei confronti del Fornitore.

ARTICOLO 17



COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari all'1,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G". Si evidenzia che qualora il Fornitore non inoltri la dichiarazione e la documentazione di cui al presente comma nel suddetto termine di 30 giorni solari il Fornitore medesimo non potrà beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8 e, quindi, non potrà inoltrare la documentazione di cui al successivo comma 6. Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai *reports* specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione del mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni dal termine del mese. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G".



4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT27X0306905036100000004389 presso Intesa Sanpaolo.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti e in assenza della dichiarazione di cui al precedente comma 3, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.

La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 2 e 6 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti. La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione).

Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

10. Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
 - in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il



risarcimento del danno;

- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 2 e 6 comporteranno la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 18

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 20/07/2021

CONSIP S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Ing. Cristiano Cannarsa

C.F.: CNNCST63B16H501V

Certificatore: Aruba PEC S.p.A. EU Qualified Certificates

CA G1

Validità: dal 28.04.2021 al 28.04.2024

Firma digitale: n. WSREF-46252256713376

RTI TEAM SERVICE Società Consortile a r.l.

Il Legale Rappresentante

Sig. Emilio Innocenzi

C.F.: NNCMLE56H08H619Z

Certificatore: Aruba PEC S.p.A. EU Qualified certified CA

Validità: dal 26.09.2019 al 26.09.2022

Firma digitale: n. 20423328

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore



dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 4 bis (Importo Massimo); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Attivazione dei servizi); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 17 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 18 (Clausola finale) ;

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001- Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 20/07/2021

RTI TEAM SERVICE Società Consortile a r.l.

Il Legale Rappresentante

Sig. Emilio Innocenzi

C.F.: NNCMLE56H08H619Z

Certificatore: Aruba PEC S.p.A. EU Qualified certified CA

Validità: dal 26.09.2019 al 26.09.2022

Firma digitale: n. 20423328